

Milano, 18 Gennaio 2019

A tutti i Sigg.ri Clienti
Loro Sede

CIRCOLARE N. 06 /2019

<p>COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE - “ESTEROMETRO” -</p>

Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore, unitamente all'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, l'obbligo comunicativo a carico degli operatori IVA residenti consistente nella trasmissione telematica dei dati delle cessioni di beni e servizi intercorsi con i soggetti esteri, come stabilito dall'art. 1 del D.Lgs. 127/2015. Con l'ausilio della Circolare Assonime n. 26 del 13.12.2018 si sintetizzano gli aspetti principali dell'obbligo in esame.

Ambito soggettivo

I soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a trasmettere mensilmente per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni, attive e passive, intercorse con i soggetti esteri non stabiliti nel territorio dello Stato sia comunitari che extracomunitari (tra i quali quelli residenti nei comuni di Livigno e Campione d'Italia).

Al riguardo Assonime, nel documento di prassi, rammenta che non sono considerati come soggetti passivi stabiliti nello Stato: (i) i soggetti non residenti direttamente identificati; (ii) i soggetti non residenti che hanno proceduto con la nomina di un proprio rappresentante fiscale in Italia; (iii) i soggetti esteri che non hanno partita IVA.

Soggetti esonerati

Assonime precisa che sono esonerati dalla trasmissione telematica i soggetti che operano in base: (i) al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ex art. 27 c. 1 D.Lgs 98/2011 (ora abrogato ma ancora applicabile in alcuni specifici casi), (ii) al regime forfetario per gli autonomi e (iii) le associazioni sportive dilettantistiche in presenza di determinati requisiti.

Esclusione dall'obbligo di trasmissione

Costituiscono, quindi, oggetto della comunicazione i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso e ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Assonime precisa che sono escluse da comunicazione le operazioni per le quali: (i) è stata emessa una bolletta doganale (es. importazioni) e (ii) è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa mediante Sdl, in quanto tali dati sono già in possesso dell'Amministrazione Finanziaria.

Si rammenta al riguardo che è possibile emettere fatture elettroniche nei confronti dei soggetti esteri e ciò esonererebbe il soggetto Iva dall'obbligo di effettuare plurime comunicazioni mensili.

Rapporti con gli elenchi Intrastat

Nella circolare Assonime viene chiarito che in correlazione con la previsione del nuovo obbligo di comunicazione dei dati all'Agenzia delle Entrate relativi alle operazioni transfrontaliere (anche intracomunitarie), non viene meno l'obbligo di trasmissione all'Agenzia delle dogane degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi sia resi che ricevuti che dovranno continuare ad essere trasmessi nel 2019 con le modalità finora stabilite.

Al riguardo, la stessa Agenzia delle Entrate, durante un recente convegno, ha auspicato un intervento del legislatore per semplificare il sistema ed arrivare ad un unico adempimento per il 2019.

Dati da comunicare

Con il provvedimento del 30.04.2018 dell'Agenzia delle Entrate è stato evidenziato che i dati delle fatture relativi ad operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia, da trasmettere all'Amministrazione finanziaria devono essere rappresentati in formato strutturato XML (Extensible Markup Language), lo stesso utilizzato per le fatture elettroniche. Il file da trasmettere deve essere firmato digitalmente dal responsabile dell'invio, ossia il soggetto obbligato o un suo delegato.

In caso di invio tramite *upload* sull'interfaccia web del servizio "Fatture e Corrispettivi", deve essere apposto il sigillo elettronico da parte dell'Agenzia delle Entrate.

I dati da comunicare dagli operatori stabiliti nel territorio dello Stato sono:

- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente,
- la data del documento comprovante l'operazione;
- la data di registrazione;
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l'aliquota IVA applicata e l'imposta, ovvero ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

Modalità e termini di trasmissione

La trasmissione del file verso il Sistema Ricevente dell'Agenzia delle Entrate può essere effettuata utilizzando:

- un sistema di cooperazione applicativa su internet, con servizio esposto tramite modello web service;
- un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP;
- un sistema di trasmissione per via telematica attraverso il servizio “Fatture e Corrispettivi” accessibile dal sito dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Entratel, Fisconline, SPID o CNS registrata ai servizi telematici.

Come indicato al comma 3 bis dell’art. 1 del D.Lgs 127/2015 la trasmissione telematica dei dati deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, per quanto riguarda le fatture attive, oppure a quello della data in cui è ricevuto il documento comprovante l’operazione, per quanto riguarda le operazioni passive. L’Agenzia ha altresì precisato nel provvedimento del 30.04.2018 che la data di ricezione del documento comprovante l’operazione è da identificarsi nella data di registrazione dell’operazione, nel registro del DPR 633/1972 ai fini della liquidazione IVA.

Sanzioni

In caso di omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di 2 Euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 Euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 Euro, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Distinti saluti.